Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 21 *novembre* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 212

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LETIZIA Luigi (*alla memoria*), nato il 4 maggio 1905 a S. Michele la Strada (Napoli), appuntato 7° Legione R. Guardia di Finanza « Due Piavi ». — Con elevato senso di responsabilità, volontariamente assumeva il comando di un esiguo numero di patrioti ed impegnava un forte nucleo di tedeschi in munita posizione. Riconosciuta la sua inferiorità di uomini e mezzi, si sganciava dopo aspra lotta, senza perdite. Successivamente, appoggiato da un carro armato alleato, tornava al combattimento, riuscendo ad aver ragione del nemico, cadendo alla testa dei suoi uomini. Fulgido esempio di cosciente ardimento, di sprezzo della vita, di ardente amor di patria. — Vigo (frazione di Legnago), 25-26 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

NESPOLO Carlo, nato il 15 aprile 1914 ad Ovada (Alessandria), tenente cpl. 11° Reggimento artiglieria. — Ufficiale capo pattuglia O.C. presso un battaglione di fanteria, impegnato per più giorni in duri combattimenti, si prodigava incessantemente nello svolgimento della missione affidatagli. Per meglio adempiere al proprio compito si portava di propria iniziativa oltre le nostre linee, in terreno continuamente ed intensamente battuto dal tiro di mitragliatrici e di artiglieria nemica, ed ivi rimaneva per più giorni, fornendo in tal modo preziose notizie ai Comandi superiori e contribuendo con la migliore osservazione del tiro alla maggiore efficacia di esso. Bellissimo esempio di abnegazione e di sprezzo del pericolo. — Montelungo, 8-16 dicembre 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

MICHIELON Antonio, nato il 22 agosto 1915 a Portogruaro (Venezia), sottotenente (b) cpl. 105ª Cp. pezzi da 47/32 del XVII Btg. a. acc. divisionale. — Comandante di un centro di fuoco, notati carri armati avversari che col favore della notte si erano avvicinati alle nostre linee, si portava arditamente, di sua iniziativa, in posizione avanzata per poterne definire la specie ed il numero. Scorto dall'avversario, riusciva abilmente a sottrarsi all'inseguimento ed a comunicare quindi i dati rilevati al proprio comandante di caposaldo, che poteva così effettuare un efficace tiro e volgere in fuga i predetti mezzi corazzati nemici. — Bir el Azazi (Tobruch), 12 ottobre 1941.

(996)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1483.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.

N. 1483. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 240.000.000, l'immobile costituito da un fabbricato ad uso di abitazioni civili, uffici e autorimesse, sito in Padova, via Aristide Gabelli, 2, di proprietà della « Società Veneta - s.a. semplice di Fidenzio Centin & C. », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1484.**

Autorizzazione all'istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, con sede in Ancona, ad accettare una donazione.

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, di Ancona, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Torino di un appezzamento di terreno, sito in Torino, via Arturo Farinelli, distinto in catasto rustico della partita 41312, foglio 113 n. 33/V, della superficie di mq. 16745.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **38.**

Mutamento della denominazione del comune di Darfo in quella di « Darfo Boario Terme », in provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Darfo (Brescia) in data 8 maggio 1968, n. 66, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Darfo Boario Terme »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Brescia in data 20 luglio 1968, n. 3-7, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Darfo, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Darfo Boario Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **39.**

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1969 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1902 sottufficiali in congedo e n. 8070 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun comando di regione aerea il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **40**.

Mutamento della denominazione del comune di Resina in quella di « Ercolano », in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Resina (Napoli) in data 21 ottobre 1967, n. 22, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Ercolano »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Napoli in data 12 febbraio 1968, n. 281, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Resina, in provincia di Napoli, è mutata in quella di « Ercolano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **41**.

Estinzione dell'opera pia « Conti », con sede in Ascoli Piceno.

N 41. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Conti », con sede in Ascoli Piceno, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **42**.

Estinzione dell'opera pia « Cavassa e Rapallo », con sede in Laigueglia.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Cavassa e Rapallo », con sede in Laigueglia (Savona), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al patronato scolastico, all'asilo infantile ed alla chiesa parrocchiale di S. Matteo, con sede pure in Laigueglia, in ragione, rispettivamente del 50 %, del 30 % e del 20 %.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **43**.

Estinzione delle opere pie « Ospedale Palazzi », « Ospedaletto Salomone » e « Legato Fornaciari », con sede in Cartoceto.

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Ospedale Palazzi », « Ospedaletto Salomone » e « Legato Fornaciari », con sede in Cartoceto (Pesaro Urbino), vengono dichiarate estinte ed il residuo loro patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **44**.

Estinzione dell'opera pia « Ernesto De Angeli », con sede in Laveno Mombello.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ernesto De Angeli », con sede in Laveno Mombello (Varese), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **45**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Reggio Calabria.

N 45. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 133. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ravenna nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Per la provincia di Ravenna si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Alfonsine, per le località Taglio Corelli, Fiumazzo, Bresciane non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Bagnacavallo, per le località Traversara, Villanova, Borghetto, Cogollo, Sottofiume, Boncellino, Rossetta non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Castelbolognese, per le località Casalecchio, Castelnuovo, Borello, Serra non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Cervia, per le località Castiglione, Cannuzzo;

comune di Conselice, per il territorio comunale non compreso nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Cotignola, per il territorio comunale non compreso nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Faenza, per le località Pieve Ponte, Commenda, S. Andrea, Felisio, Fossolo, Mezzeno, Boncellino, S. Silvestro, Reda non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Fusignano, per le località S. Savino, Maiano, Canalvecchio, Pratolongo non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Lugo, per la località omonima e per le località Piratello, Quarantola, Pero, Felisio, Di Giù, S. Andrea, Provinciale Cotignola, Malcantone, Voltana, Carrara Rondinelli, S. Lorenzo, Sentiero, Cà di Lugo, Ascensione non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Massalombarda, per il territorio comunale non compreso nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Ravenna, per le località Santerno, S. Bartolo, Carraie di S. Pietro in Vincoli, Ducenta, Durazzano, Bastia, Pieve Quinta, Casemurate, Mensa Matellica, Castiglione, S. Zaccaria non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Russi, per la località omonima e per le località S. Apollinare, S. Giacomo non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di S. Agata, per il territorio comunale non compreso nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Solarolo, per le località Castelnuovo, Gaiano, Felisio, S. Mauro non comprese nel decreto 16 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00/17736 del 5 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 355, concernente la nomina dei componenti il consiglio direttivo del suddetto istituto per il triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970;

Vista la nota n. 28716 del 9 dicembre 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il direttore generale dott. Agostino Rigi Luperti in sostituzione del direttore generale dott. Luigi Lintas, deceduto;

Decreta:

Il direttore generale dott. Agostino Rigi Luperti è nominato componente del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione del dott. Luigi Linfas, deceduto.

Egli resterà in carica per tutta la durata del triennio e cioè sino al 31 luglio 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 78

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964 con il quale fu stabilita la tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che le indicazioni contenute nella predetta tabella per la lavorazione « Cave di alta montagna (site ad una altezza di 1000 metri o più sul livello del mare) » non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva nelle province di Lucca e Massa Carrara;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza la predetta tabella;

Sentito il parere del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, annessa al decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 in data 25 gennaio 1965, in corrispondenza della lavorazione denominata « Cave di alta montagna (site ad una altezza di 1000 metri o più sul livello del mare) » sono soppresse le province di Lucca e Massa Carrara.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Norme sulla emissione di buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1978 per l'importo in valore nominale di 482 miliardi di lire.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 127 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 e che, fra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del tesoro poliennali anche per il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, con il quale, fra l'altro, si autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere, nel corrente esercizio, per la quota relativa al 1969, con le norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del tesoro poliennali a scadenza non superiore a nove anni per un ricavo netto di lire 217,2 miliardi, da conferire al fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, modificato dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1978, per un importo, in valore nominale, di lire 482 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1969 e, per la parte rimanente, alla sottoscrizione in contante, da utilizzare, fino all'importo netto di lire 217,2 miliardi, per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 967 citato in premessa.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del tesoro novennali 1978 cui all'art. 1 fruttano l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno e concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire 10 milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire 5 milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1978 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, da tale data.

Le operazioni di rinnovo hanno inizio il 1° aprile 1969 e terminano il giorno 13 giugno successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969, versati per il rinnovo, conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito, nonchè dell'amministrazione postale.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare alla pari. La banca stessa assegnerà in tutto o in parte i corrispondenti buoni alle aziende e istituti di credito di cui sopra in relazione alle loro richieste, procedendo alla ripartizione pro quota qualora l'ammontare di esse dovesse superare l'importo complessivo messo a loro disposizione. Con tale assegnazione le aziende e istituti di credito predetti provvederanno a soddisfare anche richieste di sottoscrizione da parte del pubblico.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il colloca mento della quota in contante la Banca d'Italia ha la facoltà di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento più una provvigione di garanzia dello 0,50 per cento. Tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia alle aziende e istituti di credito in relazione agli impegni che essi assumeranno con la banca stessa.

Dette provvigioni sono corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentanti per il rinnovo.

L'ammontare delle provvigioni va scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Apposita convenzione, da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia, regola i rapporti relativi alle operazioni di sottoscrizione e di rinnovo previste dal presente decreto.

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contante di nominali L. 232 miliardi sarà effettuato entro il 10 aprile 1969 dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma; quello relativo all'importo nominale dei buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969 non rinnovati sarà effettuato dalla banca stessa entro il 30 giugno 1969. La detta sezione rilascerà apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Unitamente al versamento dell'importo delle sottoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo sarà versato il rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5 per cento annuo, per il periodo dal 1° aprile 1969 al giorno del versamento stesso, con bonifico di cinque giorni.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969 al portatore sono compilate su apposiste distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; devono contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati devono essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbo d'ufficio della Banca d'Italia o delle aziende e istituti di credito incaricati o degli uffici postali presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia, le aziende e istituti di credito nonchè gli uffici postali, possono apporre, in luogo della firma, il timbro d'ufficio. Accertate l'esattezza della compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, si provvede all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, ai quali vengono rilasciate apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni versati per il rinnovo verranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna alle sezioni di tesoreria.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite da aziende, istituti di credito, enti e persone diversi dagli intestatari. La Banca d'Italia rilascia apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 10.

I buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1969 presentati per il rinnovo, al portatore e al nome, sono consegnati dalle filiali della Banca d'Italia alle coesistenti sezioni di tesoreria, che rilasciano alle filiali stesse apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

La Banca d'Italia, per le sottoscrizioni in contante di L. 232 miliardi nominali, segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il 10 maggio 1969, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa; per la rimanente quota di 250 miliardi detta segnalazione sarà effettuata entro il 30 giugno 1969.

In ogni caso, le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 30 aprile 1969; esse dovranno contenere l'indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi devono essere spediti.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I buoni del tesoro novenali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1978 hanno il taglio unitario di lire 5 mila, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 5 mila, 10 mila, 20 mila, 50 mila, 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, sono numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valide anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 13.

I buoni del tesoro novennali 5 % - 1° aprile 1978, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1969 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 14.

E' ammessa la riunione, a semplice richiesta dello esibitore, dei nuovi buoni al portatore purchè appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore sono, su richiesta del possessore, divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe vengono osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi.

Art. 15.

Il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978, viene eseguito il giorno 3 marzo di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1970, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio ha luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede sono effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi viene eseguito dal 1° aprile successivo alla data del sorteggio, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 16.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito incaricati, sono esenti da imposte di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

I buoni novennali del tesoro 5 % - 1° aprile 1969 versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, vengono compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione del tesoro competente; separata contabilità viene resa per le sottoscrizioni in contante.

Le contabilità di cui sopra sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 381

(2457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del giorno di svolgimento del « XII Concorso-mercato vitelle e giovenche da allevamento - Mercato vitelloni da carne - Razza chianina », in Foiano della Chiana.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, con nota del 21 febbraio 1969, n. 4186, ha comunicato che il « XII Concorso-mercato vitelle e giovenche da allevamento - Mercato vitelloni da carne - Razza chianina » avrà luogo in Foiano della Chiana (Arezzo), con carattere interprovinciale, il 31 marzo 1969 anzichè il 24 marzo 1969, come precedentemente programmato.

(2426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.699.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2357)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.989.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2355)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.046.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2356)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.186.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2359)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.778.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Anguillara Sabazia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.774.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2358)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.878.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2361)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.013.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.698.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.441.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365)

Autorizzazione al comune di San Donato Val di Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di San Donato Val di Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.521.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.732.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.132.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il com di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un tuo di L. 30.981.419, per la copertura del disavanzo econon del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somn strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' s dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1 n. 51.

(2369)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il com di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un tuo di L. 41.306.195, per la copertura del disavanzo econon del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somn strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' s dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1 n. 51.

(2370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N

Corso dei cambi del 14 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venez
$ USA	628,95	628,90	629,02	628,95	628,85	628,95	628,95	628,95	628,95	629
$ Can.	583,90	584 —	584,25	584,10	583,70	583,90	584,10	584,10	583,90	584,
Fr. Sv.	146,40	146,40	146,45	146,41	146,35	146,40	146,415	146,41	146,40	146,
Kr. D.	83,84	83,85	83,85	83,90	83,75	83,84	83,90	83,90	83,84	83,
Kr N.	88,07	88,05	88,05	88,06	88 —	88,05	88,06	88,06	88,07	88,
Kr Sv.	121,55	121,55	121,60	121,60	121,55	121,55	121,58	121,60	121,55	121,
Fol	173,55	173,40	173,41	173,435	173,40	173,55	173,44	173,435	173,55	173,
Fr B.	12,50	12,50	12,5025	12,5005	12,50	12,50	12,495	12,5005	12,50	12,
Franco francese	126,87	126,80	126,85	126,815	126,80	126,87	126,825	126,815	126,87	126,
Lst	1502,80	1502 —	1501,90	1502,25	1501,50	1502,80	1502,10	1502,25	1502,80	1502,
Dm occ	156,63	156,65	156,71	156,645	156,60	156,63	156,645	156,645	156,63	151,
Scell. Austr.	24,32	24,30	24,32	24,31375	24,30	24,32	24,315	24,31375	24,32	24,
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22 —	22,07	22,08	22,07	22,07	22,
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,01	9,0160	9 —	9,01	9,016	9,0160	9,01	9,

Media dei titoli del 14 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,275
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,4
» » » 5,50 % 1978	99,3
» » » 5,50 % 1979	99,2
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,0
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,0
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,0
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 -
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 -
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 -
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 -
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 -

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1969

1 Dollaro USA	628,95
1 Dollaro canadese	584,10
1 Franco svizzero	146,412
1 Corona danese	83,90
1 Corona norvegese	88,06
1 Corona svedese	121,59
1 Fiorino olandese	173,437
1 Franco belga	12,4
1 Franco francese	126,8
1 Lira sterlina	1502,1
1 Marco germanico	156,6
1 Scellino austriaco	24,3
1 Escudo Port.	22,0
1 Peseta Sp.	9,0

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 1° luglio 1968 all'11 luglio 1968

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.541	
	07	b. non nominati	8.867 (*d*)	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*e*)	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	091 094	6. altre	18.680 (*h*)	
02.01-B-I-a	104	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	zero (*b*)	0
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.690 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.038 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	12.108 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	13.953 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	6.919 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147 (*b*)	16,8
	141	7. altre	10.147 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.843	
	04	II. secco o affumicato	5.650	
	07	B. grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	21	6. altre	18.680 (*h*)	

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19.257	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	32.518	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25.599	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	32.172	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	16.720	
	44	6. altre	32.518	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.690	
	51	b. zampe; code	1.038	
	54	c. rognoni	12.108	
	57	d. fegati	13.953	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	6.919	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147	
	67	g. altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4.612 (b)	3
	04	II. altri	4.612	
16.01-A-I	01	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	22.018 (b)	24
16.01-B-I		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (c):		
	11	a. salsicce e salami, stagionati	35.937	
	14	b. salami a base di sangue	16.888	
	17	c. altri	25.217	
ex 16.02-A-II	04	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	21.728 (b)	25
16.02-B-III-a		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	39.933	
	31	bb. spalle, anche in parti	33.181	
	34	cc. altre	23 234	
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	19.101	
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	11.658	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore in dogana della merce.
(c) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.
(e) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria e della Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7 812 per quintale netto.
(f) Se originario da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625 per quintale netto.
(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.
(h) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 20 750 per quintale netto.
(i) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (*settore suinicolo*), *in lire italiane per* 100 *kg di peso netto, validi dal* 12 *luglio* 1968 *al* 19 *luglio* 1968

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.541	
	07	b. non nominati	8.867 (*d*)	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*e*)	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	091 094	6. altre	18.680 (*h*)	
02.01-B-I-a	104	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	zero (*b*)	0
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.690 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.038 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	12.108 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	13.953 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	6.919 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147 (*b*)	16,8
	141	7. altre	10.147 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.843	
	04	II. secco o affumicato	5.650	
	07	B. grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10 032	
	21	6. altre	18.680 (*h*)	

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19.257	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	32.518	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25.599	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	32.172	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	16.720	
	44	6. altre	32.518	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.690	
	51	b. zampe; code	1.038	
	54	c. rognoni	12.108	
	57	d. fegati	13.953	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	6.919	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147	
	67	g. altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4.612 (b)	3
	04	II. altri	4.612	
16.01-A-I	01	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	22.018 (b)	24
16.01-B-I		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, *contenenti carni o frattaglie della specie suina (c):*		
	11	a. salsicce e salami, stagionati	35.937	
	14	b. salami a base di sangue	16.888	
	17	c. altri	25.217	
ex 16.02-A-II	04	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	21.728 (b)	25
16.02-B-III-a		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	39.933	
	31	bb. spalle, anche in parti	33.181	
	34	cc. altre	23.234	
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	19.101	
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	11.658	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore in dogana della merce.
(c) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.
(e) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria e della Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.
(f) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.
(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.
(h) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 16.600 per quintale netto.
(i) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 20 luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.541	
	07	b. non nominati	8.867 (*d*)	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*e*)	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	091 094	6. altre	18.680 (*h*)	
02.01-B-I-a	104	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	zero (*b*)	0
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.690 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.038 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	12.108 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	13.953 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	6.919 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147 (*b*)	16,8
	141	7. altre	10.147 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.843	
	04	II. secco o affumicato	5.650	
	07	B. grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*l*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*l*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*m*)	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	21	6. altre	18.680 (*h*)	

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19.257	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	32.518	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25.599	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	32.172	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	16.720	
	44	6. altre	32.518	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.690	
	51	b. zampe; code	1.038	
	54	c. rognoni	12.108	
	57	d. fegati	13.953	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	6.919	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147	
	67	g. altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4.612 (*b*)	3
	04	II. altri	4.612	
16.01-A-I	01	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	22.018 (*b*)	24
16.01-B-I		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (c):		
	11	a. salsicce e salami, stagionati	35.937	
	14	b. salami a base di sangue	16.888	
	17	c. altri	25.217	
ex 16.02-A-II	04	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	21.728 (*b*)	25
16.02-B-III-a		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	39.933	
	31	bb. spalle, anche in parti	33.181	
	34	cc. altre	23.234	
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	19.101	
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	11.658	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto, ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.
(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, della Polonia e dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.
(*f*) Se originario da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 12 500 per quintale netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto, ad esclusione di quelle originarie e provenienti dall'Ungheria.
(*h*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 16.600 per quintale netto.
(*i*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.
(*l*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.

(11758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 10862 del 28 gennaio 1969, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dalla signora Isabella Castelli ved. Ceccarelli, consistente nella somma di L. 2.000.000, da convertirsi in titoli dello Stato 5 %.

(2036)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 39, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del 3 febbraio 1966, con cui il provveditore agli studi di Firenze ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal sig. Borghesi Bernardino contro la mancata ammissione all'esame colloquio, nel concorso per un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media « Mazzoni » di Prato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 35, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Manzolillo Rocco; Calabrese Romolo e Rota Giuseppe; Grillo Rosario e Romani Antonio, avverso i decreti ministeriali 3 novembre 1965; 23 giugno 1966 e 15 luglio 1966, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dai concorsi a seicentosessantacinque e mille posti di preside nelle scuole medie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 38, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Cardone Caminiti M. Antonietta, avverso la decisione del 17 dicembre 1966 adottata dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, su un gravame gerarchico concernente il numero delle ore di insegnamento attribuitele nell'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 aprile 1966 dal prof. Roversi Giuseppe, avverso la decisione di rigetto, da parte del provveditore agli studi di Modena, di un gravame gerarchico proposto contro la revoca della nomina per l'insegnamento di educazione artistica presso la scuola media di S Possidonio, sezione staccata di Concordia sulla Secchia

(2241)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1969, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 5.000 per il complessivo valore nominale di L. 840.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 898 titoli di L. 12.500
» 767 titoli di » 25.000
» 688 titoli di » 50.000

in totale n. 2.353 titoli per il complessivo valore nominale di L. 64.800.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 560 titoli di L. 500
» 440 titoli di » 2.500
» 650 titoli di » 5.000
» 448 titoli di » 12.500

in totale n. 2.098 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.230.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.548 titoli di L. 50.000
» 2.052 titoli di » 500.000
» 551 titoli di » 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.177 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.784.400.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5.168 titoli di L. 5.000
» 2.803 titoli di » 12.500
» 1.986 titoli di » 25.000
» 2.261 titoli di » 50.000
» 950 titoli di » 500.000

in totale n. 13.168 titoli per il complessivo valore nominale di L. 698.577.500.

f) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.600 titoli di L. 50.000
» 1.488 titoli di » 500.000
» 353 titoli di » 1.000.000
» 55 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.496 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.452.000.000.

g) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale A.N.A.S. emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 145 titoli di » 500 000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 783 titoli per il complessivo valore nominale di lire 507.500.000.

h) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.437 titoli di L. 12.500
» 9.906 titoli di » 50.000
» 7.093 titoli di » 500.000
» 1.574 titoli di » 1.000.000
» 77 titoli di » 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

in totale n. 20.090 titoli per il complessivo valore nominale di L. 6.048.762.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(2382)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 3, in data 6 marzo 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorso ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio internazionale per le ricerche vulcanologiche, Catania. Riapertura dei termini;

Concorso per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Concorso ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma. Riapertura dei termini;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a nove posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per i trapianti di organi, Roma;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per i trapianti di organi, Roma;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sei posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per i trapianti di organi, Roma;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a nove posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per i trapianti di organi, Roma;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di biologia del mare, Venezia;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di biologia del mare, Venezia;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sette posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di biologia del mare, Venezia;

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 5 aprile 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(2387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinque posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia agraria in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in fisica o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-

mande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per cause di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)*, ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 il limite massimo di età è di 45 anni sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova stessa e quella pratica almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle dispozioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e quella pratica e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili; gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: attestazione del competente Ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio, non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verra loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato dal un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 131

PROGRAMMA DI ESAMI

Prova scritta:

Ecologia agraria: I principi dell'ecologia agraria - Studio dell'ambiente fisico: clima e suolo in relazione al rendimento delle piante agrarie - Divisione del ciclo vegetativo delle piante in sottoperiodi - Equivalenti meteorologici e metodi per la loro determinazione - Fenologia, periodi critici e periodi di attesa - Assi climatici e zone fisiografiche - La serie dei suoli - Le prove geografiche - L'analisi differenziale dei rendimenti.

Climatogia: Leggi dei gas e loro applicazioni all'atmosfera terrestre - Leggi delle radiazioni con particolare riguardo alle radiazioni solari e terestri - Costituzione della atmosfera - Venti Temperatura dell'aria: sue variazioni al livello del suolo e in quota - L'acqua nell'atmosfera terrestre - Evaporazione e condensazione - Nubi - Precipitazioni - Temporali ed elettricità atmosferica - Elaborazione dei dati meteorolog'ci.

Prova pratica:

Uso degli strumenti meteorologici - Loro campionamento e controllo degli strumenti - Correzioni varie da portare ai valori osservati.

Prova orale:

Le materie della prova scritta.
Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(2171)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel personale non statale della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per i combustibili del 24 maggio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1968, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per due assistenti in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per due posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una delle seguenti facoltà: Chimica pura, Chimica industriale, Ingegneria chimica, Ingegneria industriale, Scienze fisiche, naturali e matematiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili,

per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251; purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stati civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alla lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alla lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta.

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica dei combustibili (corredato di calcoli termochimici).

Prova orale.

Colloquio su argomenti di tecnologie chimiche.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la Stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Il presidente: CAZZANIGA

(2203)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 6 del mese di giugno 1968, messo in distribuzione il 22 febbraio 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1966

(2168)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 3 gennaio 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3347 del 29 ottobre 1968;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla commissione predetta e la legittimità di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la circolare del Ministero della sanità n. 160 dell'8 settembre 1964;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso indicato in premessa così come segue:

1. Bruno Francesco	punti	70,066
2. Manicone Oronzo	»	69,375
3. Parente Vincenzo	»	66,159
4. Realfonso Ettore	»	65,719
5. Mormando Nicola	»	57,574
6. Carbonaro Mario	»	57,459
7. Libertini Francesco	»	55,000
8. Germinario Cosmo	»	54,630
9. Sansobrino Paolo	»	51,870
10. Lutta Annibale	»	48,151
11. Calitri Vito	»	43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 19 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: AMATO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 3 gennaio 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 541 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bruno Francesco: Grottole;

2) Manicone Oronzo: Valsinni-Colobraro-S. Giorgio L. (condotta consortile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 19 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: AMATO

(1924)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.